



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

cap. 90020

Tel. 0921/663025 - Fax 0921/663196

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE

DEI LAVORI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 46 DEL 30-11-1997

ESECUTIVO DAL 06-05-98



IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Craxi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

oooooooooooooooooooo

ART 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'esecuzione in economia da parte dell'Amministrazione dei lavori, opere e provviste, di cui all'Art. 22 della legge 142/90, introdotto dall'art. 1, n°1 lett. e, della L.R. n. 48/91, art. 27, comma 3° del regolamento comunale dei contratti, in ultimo modificato con deliberazione C.C. n°07 del 11.01.1995

ART. 2

LAVORI, SERVIZI E PROVVISI CHE L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONDURRE IN ECONOMIA

Possono essere eseguiti in economia le seguenti opere e provviste:

- a) lavori per le strade comunali interne ed esterne:
 - manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento di ghiaia e pietrisco, stabilizzato, conglomerati bituminosi etc. rappezzi di tronchi stradali, innaffiamento, sgombero delle nevi, spurgo delle cunette e delle condotte di deflusso, costruzione di piccoli lotti di canalizzazione, riparazione di manufatti e delle condotte di scolo e di spurgo, sistemazione di banchine, regolamento di scarpate;
 - prime opere per la difesa delle inondazioni, frane, corrosioni e rovina dei manufatti, ripristino della viabilità a seguito di eventi accidentali o di calamità;
 - opera di spurgo e di drenaggio delle acque.
 - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in genere;
- b) servizi e lavori relativi alle proprietà patrimoniali:
 - manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale a qualunque uso essi siano destinati;
 - manutenzione e riparazione di mobili, macchinari, attrezzi e apparecchi d'ufficio, delle scuole e di ogni altro pubblico servizio;
 - manutenzione di fognature, lavatoi, orinatoi, latrine pubbliche, manutenzioni di giardini, parchi e ville;
- c) servizi per la distribuzione di acqua per usi alimentari, domestici ed industriali;
- d) servizi per l'illuminazione pubblica e delle lampade votive cimiteriali;
- e) servizi relativi all'esecuzione di ordinanze del Sindaco, quando le

stesse consentono la conduzione in economia (puntellamenti, abbattimenti di cornicioni, muri, sgombero di aree e fabbricati);
f) lavori e provviste di materiali non contemplati in contratto di appalto o per i quali non si riesce a concordare il prezzo con l'appaltatore;
g) provviste di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione;
h) provviste per gli uffici e servizi, stampati e cancelleria.

L'Amministrazione ha la facolta' di provvedere in economia anche opere, lavori e provviste non contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri la convenienza e se ne deliberi l'esecuzione in economia.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

A secondo della loro importanza, i lavori, le opere e le provviste in economia potranno essere eseguiti:

- a)- in Amministrazione diretta;
- b)- per cottimo;
- c)-con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Nel primo caso, l'Ufficio Tecnico si procura direttamente a mezzo il locale Ufficio di Collocamento, ed impegna nei lavori operai, materiali e mezzi d'opera e tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori, previo preventivo di spesa approvato con apposita deliberazione come di seguito indicato.

Nel preventivo, dovranno essere indicate le paghe orarie dei lavoratori, l'importo corrispondente ai mezzi da impiegare ed al materiale da acquistare.

Nel caso invece di cottimo, l'ufficio designato stabilisce accordi con imprese, ditte e persone, così per lavori, opere o somministrazioni, sottoponendo all'approvazione dell'Amministrazione gli accordi raggiunti e i preventivi predisposti.

ART. 4

DELIBERAZIONE PER PROCEDERE A LAVORI O PROVVISI IN ECONOMIA.

I lavori, opere, provviste in economia, sia in Amministrazione diretta che con cottimo sono preventivamente deliberati dalla Giunta Municipale.

La proposta di deliberazione dovrà essere accompagnata da un preventivo sommario per importi fino alla concorrenza di £.10.000.000, ovvero da perizia

e progetti tecnici esecutivi se di importo superiore.

In ogni caso l'importo massimo di tali opere non puo' superare la somma di £. 200.000 Ecu, ai sensi dell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 4 dell'8/01/1996.

Le deliberazioni che approvano la esecuzione dei lavori in economia dovranno in ogni caso indicare:

- la causa per le quali i lavori, le opere e provviste si rendono necessarie;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia in luogo di quella di appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge;
- l'ammontare della spesa ed i mezzi per fronteggiarla.

ART.5

ESECUZIONE NEI CASI DI URGENZA

I lavori, forniture e provviste urgenti, sono quelli la cui esecuzione e' determinata dalla necessita' di provvedere senza ritardo alla loro realizzazione.

Tale urgenza deve risultare da un processo verbale in cui il funzionario responsabile, in modo succinto e preciso descrive i danni eventualmente arrecati o arrecabili e i modi per porvi rimedio.

In detti casi si procede a norma degli art. 69 e 70 del R.D. 25.05.1895, n. 350, cosi' come previsto dall'art. 39 della L.R. n. 21/1985, come sostituito dall'art. 44 della L.R. n. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni e cioe' mediante affidamento a cottimo sulla base delle norme contenute nel presente regolamento, oppure, ove tecnicamente possibile ed economicamente piu' vantaggioso, in economia diretta.

Nei casi invece di somma urgenza e cioe' in tutti quei casi ove ogni indugio puo' rappresentare un danno per l'Amministrazione od un pericolo per l'incolumita' pubblica, il capo dell'Amministrazione, puo' ordinare l'immediata esecuzione dei lavori, provviste o forniture, provvedendo a regolarizzare l'esecuzione degli stessi, improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 02/03/1989, n.66, convertito nella legge 24/04/1989, n. 144.

ART. 6

INIZIO DEL LAVORO

Di norma l'inizio dei lavori non potra' aver luogo se non dopo che le

① art. 7 comma 3 - Annullato dal CORECO nella seduta del 26-02-98
dec. n.ri 110/904

deliberazioni siano divenute esecutive. Nei casi in cui non siano richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri ed approvazioni le deliberazioni potranno essere dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi delle disposizioni dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana.

ART. 7

LAVORI O FORNITURE DI LIMITATA ENTITA'

Le ordinazioni per la provvista di materiale , esecuzione di lavori o forniture ,necessari al funzionamento degli Uffici, la cui spesa complessiva non supera £.2.000.000, potranno essere effettuate a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico, senza bisogno della preventiva autorizzazione deliberativa, mediante il rilascio di buoni speciali redatti a madre e figlia e numerati progressivamente, e previo assenso della copertura finanziaria.

Per ciascun lavoro o provvista dovranno essere indicati:

- il lavoro o l'ufficio o servizio, cui la fornitura e' destinata;
- la ditta fornitrice;
- la quantita' e la qualita' del materiale ordinato;
- i prezzi unitari e complessivi.
- la ditta esecutrice di evetuale lavoro;

I singoli buoni dovranno essere firmati dal Tecnico Comunale e dal

① Sindaco

Al pagamento di detti buoni sara' provveduto a seguito di deliberazione di liquidazione di spesa adottata dalla Giunta Municipale.

ART. 8

OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI

Qualora per l'esecuzione dei lavori occorranò espropriazioni a carico dei privati e si rendono necessari occupazioni immediate per ragioni di pubblica utilita', prima di effettuarle verra' sempre eseguito sul terreno il tracciamento dei lavori e verra' compilato lo stato parcellare dei terreni espropriandi o ad occupare e quindi si provvedera' a concordare con i proprietari le relative indennita'; in caso di disaccordo si applicheranno le norme e le procedure della vigente legge sulle espropriazioni di pubblica utilita'.

ART. 9

CONCORDATI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO O DI OCCUPAZIONE

ART. 10 comma 1° e art. 12 lettera a) ultimo capoverso

① e ② Annullati dal CO.R.E.CO nella seduta del 26-02-98 dec.

mei 110/904

" Rilevato che appare illegittima l'attribuzione alla Giunta Municipale delle competenze previste dall'art. 10 comma 1° e dall'art. 12 lettera a) ultimo comma, atteso che, accertata l'assenza di una diversa specifica previsione statutaria, tali attribuzioni spettano al Sindaco, in forza della competenza generale residuale introdotta dall'art. 13 della L.R. n. 7/92

IL concordato per le espropriazioni dei terreni occorrenti, sia per il piazzamento delle opere, come per il servizio di cantiere o cave, si fara' risultare da apposito verbale che sara' redatto in duplo tra l'Amministrazione e la ditta proprietaria.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI PER MAGGIORI SPESE

① Ove durante l'esecuzione delle opere, lavori o provviste in economia si riconosce insufficiente la somma di spesa autorizzata la Giunta in base a perizia suppletiva, delibera la maggiore spesa, precisando i mezzi a disposizione per finanziarla.

In nessun caso le maggiori spese e/o forniture potranno superare del 15% l'importo delle spese originariamente previsto e sempreche' gli stessi non alterino la natura e la destinazione dell'opera, siano rese necessarie da una circostanza imprevista, siano necessarie per il compimento dell'opera ovvero si tratti di opere per il quale sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera, separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale.

ART. 11

INCARICO DI ESECUZIONE LAVORI O PROVVISTE

Alla esecuzione dei lavori, opere o provviste che si eseguono in economia provvede il Tecnico Comunale avvalendosi, eventualmente della sorveglianza di un dipendente comunale.

ART. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE - CONVENZIONE PER COTTIMI

② Autorizzata, con deliberazione divenuta esecutiva, l'effettuazione dei lavori, forniture o provviste in economia, l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'assunzione di operai, alla provvista materiali, dei mezzi d'opera e quando occorre all'esecuzione nel modo seguente:

A) Metodo in economia diretta:

-Avviamento della mano d'opera occorrente mediante richiesta numerica e per qualifiche da inoltrare all'Ufficio di Collocamento;
-provvista di materiale, nolo e quanto altro occorrente, mediante indizione di gara informale (trattativa privata) tra almeno tre ditte preferibilmente del luogo in possesso dei prescritti requisiti di legge. Di detta gara informale dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre ad ultimazione

lavori, unitamente agli atti di rendicontazione, ad approvazione della Giunta Municipale. All'uopo si precisa che dovranno essere rispettate le modalità stabilite nell'Art. 12 della legge Reg.le n° 4 dell'8.01.1996 come modificata dalla L.R. n° 22/96 ed art. 8 della L.R. 16/10/1997 n° 39.e salvo ulteriori modifiche od integrazioni.

Fanno eccezione a tale regola i lavori, le provviste e le forniture di importo inferiore a f. 3.000.000.

-entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori ,dovrà essere predisposta apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale, corredata dagli atti giustificativi delle spese e dal rendiconto finale, oltre che dai verbali di gara espletati per l'acquisizione dei noli, materiali ecc.

B-metodo per cottimo:

-In questo caso, si procede con le modalità previste dal vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario, e nel rispetto delle vigenti leggi di settore.

Dovrà stipularsi regolare convenzione che fissa le seguenti condizioni:

- a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) i termini di esecuzione;
- e) il modo di pagamento;
- f) la penalità in caso di ritardi o altre infrazioni e la facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere, a rischio del cottomista, oppure di rescindere il contratto qualora egli manchi ai patti.
- g) piano per la sicurezza nei cantieri.

ART.13

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PROVVISTE

I notamenti dei lavori e delle somministrazioni avverranno:

- 1) se in amministrazione, con apposite liste settimanali, distinte per giornate lavorative e annotazioni del materiale acquistato in apposito libretto;
- 2) se per cottimi, negli appositi libretti di misura prescritti per i lavori in appalto.

ART.14

NUMERAZIONE DELLE PAGINE DI GIORNALI, LIBRETTI E REGISTRI

I N D I C E

oooooooooooooooooooo

ART 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2

LAVORI, SERVIZI E PROVVISTE CHE L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONDURRE IN ECONOMIA

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

ART. 4

DELIBERAZIONE PER PROCEDERE A LAVORI O PROVVISTE IN ECONOMIA.

ART.5

ESECUZIONE NEI CASI DI URGENZA

ART. 6

INIZIO DEL LAVORO

ART. 7

LAVORI O FORNITURE DI LIMITATA ENTITA'

ART. 8

OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI

ART. 9

CONCORDATI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO O DI OCCUPAZIONE

ART. 10

AUTORIZZAZIONI PER MAGGIORI SPESE

ART. 11

INCARICO DI ESECUZIONE LAVORI O PROVVISTE

ART. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE - CONVENZIONE PER COTTIMI

ART.13

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PROVVISTE

ART.14

NUMERAZIONE DELLE PAGINE DI GIORNALI, LIBRETTI E REGISTRI

ART.15

PAGAMENTO

ART.16

RENDICONTO FINALE -COLLAUDO E LIQUIDAZIONE

